



COMUNE di LIONI

Provincia di Avellino

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA DEL: SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 7 DEL 20-06-2011

**Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA RECANTE LA DISCIPLINA DEGLI
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA E DEROGHE AGLI
OBBLIGHI DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI.**

L'anno duemilaundici addì venti del mese di giugno, Il Sindaco SALZARULO RODOLFO

ORDINA

VISTA la precedente ordinanza n 71 del 22/07/2007 recante nuova disciplina degli orari di apertura e di chiusura e deroghe agli obblighi di chiusura dei pubblici esercizi;

CONSIDERATA la necessita' di chiarire l'art. 3 e l'art. 5 della presente ordinanza;

VISTA la legge n.425/71;

VISTA la legge n.287/91;

VISTO il T.U. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO IL d.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59

ORDINA

Il testo dell'ordinanza n. 71 del 22.7.2006 recante "disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento e delle attività complementari svolte al loro interno" è sostituito dal seguente:.

ORDINANZA

Pubblici esercizi

1 - Ambito di applicazione

La disciplina della presente si applica ai pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91 ed agli altri esercizi e locali di pubblico spettacolo cui sia stata rilasciata autorizzazione alla somministrazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/91.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza:

- circoli privati ed esercizi annessi ad alberghi e altri complessi ricettivi, esercizi posti nelle aree di servizio, scuole, mense aziendali e scolastiche, cinematografi, teatri, laboratori artigianali di rosticceria, pasticceria e di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizze a taglio e di piadine.

2- Fascia oraria di apertura minima e massima

La fascia oraria di apertura minima è stabilita in ore 10 (dieci), mentre la massima è di ore 20 (venti), senza alcuna differenziazione tra periodo estivo e periodo invernale.

3 - Orario

All'interno delle fasce orarie di apertura massima l'esercente deve scegliere l'orario di esercizio garantendo la fascia oraria minima di apertura .

La scelta dell'orario e l'eventuale successiva modifica, deve essere comunicata per iscritto al Comune, rendendola, poi nota al pubblico, con l'esposizione di apposito cartello, vidimato dal Comando di Polizia Municipale ed esposto in maniera ben visibile all'ingresso del locale.

L'Orario di chiusura degli esercizi e' così determinato :

a) Nei giorni di " LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' "
la chiusura non potrà superare le ore 01.15 del giorno successivo;

b) Nei giorni di" VENERDI'- DOMENICA "
la chiusura non potrà superare le ore 02.00 del giorno successivo;

c) Nei giorni di" SABATO "
la chiusura non potrà superare le ore 03.00 del giorno successivo.

Ai sensi dell'art. 186 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 all'ora stabilita per la chiusura deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

d) Nei periodi dell'anno e nei giorni che coincidono con la sospensione della chiusura infrasettimanale, come previsto dal successivo art. 5, la chiusura degli esercizi pubblici è protratta fino alle ore 2.00 per l'intera settimana restando ferma alle ore 3,00 nel giorno di sabato.

e) Dal Giovedì antecedente la Pasqua al lunedì dell'Angelo, dal 1 al 31 Agosto, dal 23 al 31 Dicembre e dal 1 al 6 gennaio dell'anno successivo si prolunga l'orario fino alle ore 03.00 per tutti i giorni della settimana.

4 - Obblighi particolari

Gli operatori nell'esercizio delle loro attività devono osservare quanto segue :

- 1) garantire che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutta la zona;
- 2) utilizzare proprio personale, ove l'ubicazione del locale lo richieda, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate adiacenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività e a prevenire la sosta abusiva e il regolare il flusso della circolazione stradale delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai residenti nella zona, che il gestore è tenuto a comunicare senza ritardo alle Forze dell'Ordine competenti.
- 3) regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti, spettacoli vari e musicali nel rispetto del regolamento comunale sul controllo contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio n. 28 del 27 giugno 2002.
- 4) limitare il rumore all'interno del locale, anche installando i limitatori di emissione acustica ai soli apparecchi musicali. Ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio n. 28 del 27 giugno 2002, alle cui disposizioni si opera specifico rinvio, dovrà essere sospesa ogni emissione sonora all'esterno del locale alle ore 24.00.
- 5) la somministrazione di bevande con gradazione alcolica oltre i 21° è consentita fino ad un'ora prima della chiusura dell'esercizio; la somministrazione di bevande con gradazione alcolica inferiore a 21° è consentita fino a venti minuti prima della chiusura.
- 6) lo svolgimento dell'attività di somministrazione di bevande deve avvenire senza che vi sia l'asporto di bottiglie in vetro all'esterno del locale.

E' fatto obbligo al gestore del locale di rimuovere le attrezzature dagli spazi pubblici autorizzati entro l'orario stabilito per la chiusura o, comunque, entro l'orario stabilito nel provvedimento di concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico.

5- Giorni di chiusura

I pubblici esercizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 2 lett. a) della legge n. 425/71, devono effettuare un giorno di chiusura settimanale a scelta dell'esercente da comunicare per iscritto al Comune, unitamente all'orario prescelto di chiusura e apertura dell'esercizio. La scelta comunicata non potrà variare per almeno un anno.

Il Comune, in presenza di eventuali necessità da parte dell'utenza, dovute alla concomitanza di chiusure settimanali dei diversi esercizi pubblici, dispone autonomamente la giornata di chiusura infrasettimanale, al fine di assicurare un servizio efficace ed efficiente per la popolazione.

Ulteriori deroghe al giorno obbligatorio di chiusura, che non riguardano quelle già previste dal presente regolamento, devono essere richieste dall'interessato entro il termine perentorio di 7 giorni antecedenti. Le ulteriori deroghe saranno concesse per un massimo di due volte nel corso dell'anno. Ai fini della concessione della

autorizzazione alla deroga è necessario il nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale.

E' data facoltà di non osservare la chiusura per riposo infrasettimanale nel caso di coincidenza della stessa con una festività nazionale o locale e nei giorni antecedenti le festività medesime.

La chiusura infrasettimanale obbligatoria è sospesa nei seguenti periodi e giorni dell'anno :

a) dall prima domenica di Dicembre dell'anno in corso, alla seconda domenica di gennaio dell'anno successivo.

dalla domenica precedente la Pasqua alla domenica successiva.

dalla prima domenica di luglio alla seconda domenica di settembre.

nelle seguenti ricorrenze nel caso in cui coincidano con giornate di chiusura infrasettimanale non festive e nei giorni antecedenti le stesse: 14 febbraio (S. Valentino); 8 marzo (festa della donna); 19 marzo (festa del papà); seconda domenica di maggio (festa della mamma); 20 maggio (S. Bernardino); 13 giugno (S. Antonio); 2 luglio (S. Maria delle Grazie); 16 agosto (S. Rocco); 2 novembre (commemorazione dei defunti); 4 novembre (S. Carlo); giorno di ricorrenza del carnevale.

nei giorni di svolgimento delle Fiere.

in occasione di comunioni e di cresime.

Gli esercenti devono, inoltre, comunicare al Comune, con almeno 20 giorni di anticipo, l'eventuale chiusura per ferie e renderla nota al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello debitamente vidimato dal Comando di Polizia Municipale.

6 -Cartello indicatore

I pubblici esercizi devono esporre un cartello, vidimato dall'Ufficio di Polizia Municipale, indicante l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di chiusura settimanale e le fasce orarie di somministrazione delle bevande alcoliche.

I gestori dei pubblici esercizi hanno, altresì, l'obbligo di esporre l'eventuale altra cartellonistica fissa, predisposta dalla FIPE d'intesa con il Comando Polizia municipale, con la quale si perseguono finalità di disincentivazione all'uso dell'alcool da parte dei minorenni.

7 - Sanzioni

In caso di violazione alle altre disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 8 e 10 della legge n. 287/91, novellato dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 480/94; per il caso di violazione alle disposizioni dell'art. 6 - Cartello indicatore, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 425/71.

In caso di violazione alle disposizioni della presente Ordinanza e del regolamento comunale relative alle emissioni sonore, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 447/95.

In caso di violazione della presente Ordinanza relativamente a materie disciplinate dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 17 e segg. e 221 bis del T.U.L.P.S.

La reiterazione delle violazioni è disciplinata dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981.

Per le violazioni della presente ordinanza costituenti illecito amministrativo non sanzionabile a mente delle innanzi citate disposizioni di legge, si applicherà, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00, con previsione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

8 - Etica professionale

I gestori aderiscono ad ogni iniziativa mirata a disincentivare l'uso di alcool proposta dalla FIPE Feder e Confcommercio d'intesa con gli organi competenti dell'Amministrazione comunale ed a proporre a loro volta iniziative perseguenti la medesima finalità.

I gestori si impegnano, inoltre, a collaborare con l'Amministrazione comunale al fine della migliore attuazione di tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di conferimento e smaltimento di rifiuti urbani, ponendo in essere tutte le iniziative utili ad incentivare, anche da parte degli avventori, il rispetto delle norme stesse.

9 - Entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate da questo Comune.

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
SALZARULO RODOLFO